

**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "GRUMELLO AL PIANO"**

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____ (____-____-200____), avanti al sottoscritto dottor _____, notaio in _____, si sono costituiti i Signori:

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica in _____, via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di _____ della società IMMOBILIARE SAE SRL, con sede legale in Adro (BS) via Lega Lombarda 6, codice fiscale e Partita I.V.A. 04051370981, munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale;
- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica in _____, via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della Fondazione "CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO", con sede in Bergamo, via Malj Tabajani n. 4, codice fiscale 80016690164, munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto;
- _____, nato a _____ il _____, dirigente *pro tempore* del Comune di Bergamo, nominato con decreto sindacale in data _____ n. _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di intervenire al presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella qualità di rappresentante del "COMUNE DI BERGAMO" con sede in Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, Codice Fiscale 80034840167 - Partita I.V.A. 80034840167; soggetto che nel seguito del presente atto denominato «Comune»;

Premesso che:

- con atto Notaio Attilio Nossa in data 29.10.2007, n. 75785 repertorio n. 25982 raccolta, è stata sottoscritta la convenzione (di seguito denominata come "convenzione vigente") tra la società IPA PRECAST SPA ed il Comune di Bergamo per l'attuazione del Programma Integrato d'Intervento denominato "Grumello al Piano", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 O.d.G. del 25.06.2007;

- che i termine di validità della convezione sopra richiamata risulta prorogato di tre anni, ai sensi dell'art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

- con atto Notaio Armando Santus in data 08.03.2012, n. 40967 repertorio n. 18668 raccolta, il Comune di Bergamo ha trasferito alla Fondazione "CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO" l'appezzamento di terreno edificabile, indentificato con il lotto A nel sopra richiamato Programma Integrato d'Intervento ed individuato al catasto del Comune di Bergamo con la particella n. 989 foglio 107;

- le opere di urbanizzazione relative al Programma Integrato d'Intervento "Grumello Al Piano" sono state definitivamente collaudate con atto in data 5.02.2016 a firma dell'ing. Giuseppe Cattaneo, approvato dal Comune di Bergamo con determinazione in data 24.08.2016, n. 1763-16 registro determinazioni e n. 0639-16 registro direzione;

- con atto Notaio Gianni Tufano in data 14.12.2018, repertorio n. 154335 raccolta n. 20012, la società Immobiliare SAE Srl, con sede in Adro (BS) via Lega Lombarda 6, ha acquisito la proprietà l'immobile identificato con il lotto B nel sopra richiamato Programma Integrato d'Intervento ed individuati al catasto del Comune di Bergamo con la particella n. 991 foglio 107;

- che in data 04.09.2019 la società IMMOBILIARE SAE SRL ha presentato al Comune specifica istanza di variante al Programma Integrato d'Intervento, volta a consentire, nel lotto di proprietà, la possibilità di potere collocare, senza incremento di superficie lorda di pavimento ed al piano primo dell'esistente fabbricato del lotto B, un massimo di mq 600 di superficie lorda di pavimento a destinazione residenziale;

- che tale esigenza comporta la necessità di apportare la modifica dell'articolo 3 della convenzione vigente sopra richiamata;

VISTI

- la deliberazione della giunta comunale n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante al Programma Integrato d'Intervento;
- l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Programma Integrato, nelle forme di legge;
- la deliberazione della giunta comunale n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stata approvata definitivamente la variante al Programma Integrato d'Intervento; (ovvero, in presenza di osservazioni) con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stata definitivamente approvata la variante al Programma Integrato d'Intervento.

Tutto ciò premesso, le Parti pattuiscono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione;

ART. 2 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE VIGENTE

Il comma 1 dell'art. 3 della convenzione vigente è integrato con il seguente periodo: "Nell'area di proprietà privata (lotto B) è possibile, senza incrementi di superficie lorda di pavimento, insediare destinazioni residenziali, entro un limite massimo di mq 600 di superficie lorda di pavimento ed esclusivamente al piano primo dell'edificio ivi edificato".

ART. 3 - ELABORATI DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti elaborati:

- all. 3 - la variante urbanistica;
- all. 4 - planivolumetrico di progetto;
- all. 8 - relazione tecnica;
- all. 10 - schema di convenzione.

Le parti, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e, per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 4 – SPESE

Tutte le spese relative al presente atto, inerenti e conseguenti, fino alla completa attuazione della presente convenzione, sono a carico esclusivo della società IMMOBILIARE SAE SRL.

ART. 5 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia del Territorio competente alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Sono riconosciuti i benefici fiscali previsti dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dalle altre leggi vigenti.

ART. 6 – CONTROVERSIE

Foro competente per qualsiasi controversia inerente e conseguente alla presente convenzione sarà, il T.A.R. Lombardia – sezione di Brescia.

